



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Servizio Tutela delle Acque dall'Inquinamento

Proposta nr. 4 del 13/01/2010 -
Determinazione nr. 72 del 13/01/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Comune di Erto e Casso – Autorizzazione allo scarico in affluente del torrente Val Zemola di acque reflue urbane provenienti dal depuratore sito in località “Gè dal Mur” e da scolmatore di piena a servizio della rete fognaria dell’abitato di Stortan.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Erto e Casso con nota del 21.01.09, assunta al prot. n. 5746 del 27.01.09 ha presentato, a nome del Sindaco pro tempore, l’istanza per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in “fossato Gè dal Mur” affluente del torrente Val Zemola di acque reflue urbane di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2062 del 24.10.05;
- l’istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni di data 01.12.09 assunte al protocollo n. 70149 del 03.12.09 e di data 24.12.09 anticipate tramite fax;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l’altro, i seguenti elaborati sottoscritti dal titolare:

- scheda di rilevamento scarico acque reflue urbane di data 21.12.09;
 - dichiarazione di data 01.12.09;
- sottoscritti dal tecnico incaricato e aggiornati alla data 10.11.09;
- All. n. 01 - corografia con la localizzazione impianto di depurazione, scarico e rete fognaria scala 1:5000;
 - All. n. 02 - impianto di depurazione abitato di Stortan – piante, scala 1:50;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti elaborati allegati all’Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2062 del 24.10.05:

- dichiarazione del Sindaco di data 04.08.05 in merito alle caratteristiche del recettore dello scarico;
- documentazione tecnica dei “Lavori di ripristino ed il potenziamento della rete fognaria comunale” a firma del professionista incaricato di data novembre 2003:
- All. A- relazione tecnica;
 - All. n. 05 - Stato di fatto - Piante e sezioni dell’impianto di depurazione, scala 1:50;

RILEVATO dalla documentazione allegata all’istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

- l'istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi così caratterizzati:
 - scarico terminale delle acque provenienti dall'impianto di depurazione sito in località "Gè dal Mur";
 - scarico discontinuo proveniente da scolmatore di piena posto a monte dell'impianto di depurazione;
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque domestiche e meteoriche dell'abitato di Stortan;
- il carico totale organico biodegradabile dell'agglomerato è di 350 abitanti equivalenti;
- la potenzialità di progetto dell'impianto di depurazione è di 350 abitanti equivalenti e attualmente ne tratta circa 350;
- le apparecchiature dell'impianto di depurazione sono costituite da:
 - griglia a pulizia manuale, dissabbiatore statico a doppio canale, n. 2 vasche di ossidazione, n. 2 vasche di sedimentazione e per i fanghi, n. 2 letti di essiccamento;
- nella tav. all. n. 02 di data 10.11.09 con la dicitura "pozzetto di misura" è indicato il pozzetto per il prelevamento dei campioni localizzato in uscita dall'impianto di depurazione;
- il recapito finale dell'impianto di depurazione e dello scolmatore di piena è costituito da un "fossato Gè dal Mur" con portata nulla per un periodo inferiore a 120 giorni all'anno, affluente del torrente Val Zemola;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs 152/06, procedere al rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo in quanto, con la realizzazione dei lavori relativi al progetto di "...ripristino e potenziamento della rete fognaria comunale" di data novembre 2003 lo scarico proveniente dallo scolmatore di piena posto a monte dell'impianto di depurazione non si unifica con quello proveniente dall'impianto stesso ma costituisce un nuovo punto di scarico;

DATO ATTO CHE, con nota prot. n. 30409 del 06.05.09, è stato comunicato l'avvio del procedimento ed è stato chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale con nota prot. n. 73083 del 16.12.09;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 12.01.10 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, riguardanti fra l'altro la disciplina da rispettare agli scarichi, i controlli da effettuare, la manutenzione delle apparecchiature;

PRESO ATTO che il Comune ha presentato referti di analisi di acque allo scarico dall'impianto di depurazione con timbro di chimico iscritto all'albo al fine di attestare il rispetto dei valori limite, per i parametri analizzati, allo scarico su corpo idrico superficiale;

RITENUTO che debba essere rispettata la tabella A1 del Piano Generale per il Risanamento delle Acque di cui al D.P.G.R. n. 384/82, ai sensi degli art. 12 e 24 delle Norme di attuazione dello stesso, fermo restando l'obbligo di conformarsi ai limiti di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, qualora vengano convogliate allo scarico anche acque reflue industriali;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 110,00 introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche" giusta reversale n. 1462 del 23.02.09;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano il solo costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia pari all'importo versato;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R. 16/2008;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 32 del 31.12.09, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Tutela Ambientale;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, come successivamente modificato, il Comune di Erto e Casso, è autorizzato, in persona del Sindaco Pro tempore, agli scarichi in "fossato Gè dal Mur", affluente del torrente Val Zemola, di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione e dallo scolmatore di piena, come descritti nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata, per lo scarico dall'impianto di depurazione, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi di acque reflue urbane che non convogliano scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 articoli 101 e 105, in particolare la

tabella A1 del D.P.G.R. n. 384/82, fermo restando l'obbligo di conformarsi ai limiti di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, qualora vengano convogliate allo scarico anche acque reflue industriali;

- b) le apparecchiature dell'impianto di depurazione e lo scolmatore di piena devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione garantendo tra l'altro un controllo dell'impianto di norma settimanale da parte di personale incaricato;
- c) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
- d) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto c) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
- e) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; in particolare gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nelle vasche di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie delle vasche medesime e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
- f) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
 - lo scarico dall'impianto di depurazione, dallo scolmatore di piena e lo scarico finale dell'impianto di depurazione, subito a monte dell'immissione nel corpo idrico recettore;
 - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.

I campionamenti dallo scarico dall'impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.P.G.R. n. 384/82. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.

3. Devono essere effettuati, con l'ubicazione e la frequenza precisati, almeno i seguenti autocontrolli dalla data di ricevimento del presente atto o di ritiro dello stesso:

- a) COD, BOD e materiali in sospensione totali, in ingresso e uscita almeno semestralmente (di cui uno nei mesi di luglio o agosto);

in vasca di ossidazione:

- b) con frequenza almeno mensile sui parametri solidi sedimentabili dopo 30', ossigeno disciolto;
- c) con frequenza almeno semestrale sui parametri materiali in sospensione totali, solidi volatili e indice di volume del fango (SVI);
- d) con la frequenza che si ritiene opportuna (si suggerisce almeno una volta all'anno), al fine di controllare l'attività biologica nell'impianto su Indice Biotico del fango (S.B.I.).

I rapporti di prova di cui ai punti a) e d) devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo.

Gli autocontrolli previsti al punto b) e c) e la frequenza dei controlli di cui al punto d) devono essere annotati su apposito quaderno o registrati con altra modalità da parte di personale incaricato e messi a disposizione dell'ente di controllo.

4. Nel caso di interruzione del funzionamento dell'impianto o parti di esso per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.

5. E' facoltà del Comune stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano

alterazioni nel normale funzionamento dell'impianto.

6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche della titolarità della presente autorizzazione;
8. La presente autorizzazione è valida fino al 23.10.13. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Il presente atto verrà trasmesso al Comune di Erto e Casso quale titolare della presente autorizzazione, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 13/01/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni